



Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

A.C. 243

Dossier n° 301 - Schede di lettura
27 maggio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	243
Titolo:	Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	On. Fiano
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	23 marzo 2018
assegnazione:	13 luglio 2018
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Pareri previsti:	II, III, IV,V, VII, IX, XI, XII, XIV, Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019)

Contenuto

La proposta di legge in esame è finalizzata all'introduzione di una serie di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista e riprende i contenuti del testo approvato nel corso della XVII legislatura dalla Camera dei deputati ([S. 2883](#)), che non ha concluso il proprio *iter* al Senato prima della fine della legislatura.

Il progetto di legge reca in particolare previsioni volte a:

- prevenire i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo jihadista;
- favorire la deradicalizzazione, fermo il rispetto delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa;
- favorire il "recupero" in termini di integrazione (sociale, culturale, lavorativa) dei cittadini (siano essi italiani o stranieri residenti in Italia) coinvolti in fenomeni di radicalizzazione.

Le disposizioni muovono dunque in modo preminente sul versante della prevenzione e non incidono sull'ordinamento penale come invece hanno disposto, sulla materia, in particolare il decreto-legge n. 7 del 2015 e la legge di ratifica di alcune convenzioni internazionali n. 153 del 2016 (v. riquadro *infra*).

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione di un Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) presso il Ministero dell'interno e di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.

ARTICOLO 1 - Finalità; definizione di radicalizzazione jihadista

L'articolo 1 del progetto di legge, oltre a indicare le **finalità del provvedimento**, reca una definizione di **radicalizzazione jihadista**.

Tale è da intendersi "il fenomeno delle persone che, anche se non sussiste alcuno stabile rapporto con gruppi terroristici, abbracciano ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, anche tramite l'uso del web e dei social network".

Il testo fa dunque riferimento all'adesione ad un'ideologia, ispirata all'uso della violenza e del terrorismo.

L'articolo 1 del progetto di legge evidenzia come il testo si muova "in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale", anche tenuto conto, appunto, della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI) (sulle iniziative adottate in sede UE *si veda l'apposito paragrafo*).

Tra i "considerando" della risoluzione approvata sulla materia dal Parlamento europeo il 25 novembre 2015 si precisa che il termine "radicalizzazione" è ormai utilizzato per descrivere "un fenomeno che vede persone abbracciare opinioni, pareri e idee intolleranti suscettibili di portare all'estremismo violento".

La **risoluzione** adottata dal Parlamento europeo il 25 novembre 2015 (2015/2063 (INI)) sulla prevenzione della

radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI), per quanto riguarda il profilo della prevenzione della radicalizzazione:

- invita la Commissione a definire un piano d'azione per porre in atto e valutare la strategia dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo;
- invita gli Stati membri a coordinare le loro strategie e a condividere le informazioni di cui dispongono, a collaborare ai fini di nuove iniziative in materia di lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo aggiornando le politiche nazionali di prevenzione e creando reti di esperti, ed evidenzia che è di fondamentale importanza fornire risorse e una formazione adeguate alle forze di polizia;
- invita la Commissione a preparare, in stretta cooperazione con Europol e con il coordinatore antiterrorismo, una relazione annuale sullo stato della sicurezza in Europa, comprendente anche l'analisi del rischio di radicalizzazione;
- invita la Commissione a promuovere lo scambio delle buone pratiche fra gli Stati membri, onde contrastare l'aumento della radicalizzazione terroristica nelle carceri europee;
- è favorevole all'introduzione di formazioni specializzate per tutto il personale penitenziario, il personale che opera nel sistema penale, il personale religioso e il personale delle ONG che interagisce con i detenuti, al fine di istruirli a individuare fin dalla comparsa, prevenire e affrontare comportamenti che tendono all'estremismo radicale e terrorista;
- incoraggia l'istituzione nelle carceri europee di programmi educativi volti a favorire il senso critico, la tolleranza religiosa e il reintegro dei detenuti nella società;
- sottolinea il ruolo dell'istruzione e delle campagne di sensibilizzazione del pubblico nell'impegno a prevenire la radicalizzazione su internet e ritiene che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione azioni legali, anche di tipo penale, contro le imprese di internet e dei media sociali nonché i fornitori di servizi che si rifiutano di ottemperare a una richiesta amministrativa o giudiziaria per eliminare contenuti illegali o apologetici del terrorismo sulle loro piattaforme internet;
- è del parere che ogni Stato membro dovrebbe predisporre un'unità speciale incaricata di segnalare i contenuti illeciti su internet e di agevolare l'individuazione e la soppressione di tali contenuti;
- sottolinea l'importanza del ruolo che la scuola e l'istruzione possono svolgere nel prevenire la radicalizzazione ed invita gli Stati membri a incoraggiare gli istituti scolastici a predisporre corsi e programmi accademici volti a rafforzare la comprensione e la tolleranza, soprattutto nei confronti di religioni diverse, la storia delle religioni, le filosofie e le ideologie;
- insiste sull'assoluta necessità di migliorare la rapidità e l'efficacia dello scambio delle pertinenti informazioni tra le autorità di contrasto in seno agli Stati membri e tra di loro e le agenzie competenti;
- è convinto che le misure di prevenzione della radicalizzazione dei cittadini europei e del loro reclutamento da parte di organizzazioni terroristiche devono essere accompagnate da una serie di strumenti di giustizia penale efficaci, dissuasivi e articolati;
- chiede che una campagna di comunicazione strutturata a livello europeo, che si serva dei casi di ex "combattenti stranieri" che hanno già seguito un percorso di de-radicalizzazione e le cui testimonianze traumatiche aiutino a esporre la dimensione religiosa profondamente perversa ed erronea dell'adesione a organizzazioni terroristiche come l'ISIS.

Si ricorda che l'innalzamento della minaccia terroristica di matrice jihadista ha determinato il legislatore ad adottare provvedimenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale.

Tra questi rileva, in particolare, il **decreto-legge n. 7 del 2015**.

Esso prevede una serie di misure di contrasto del terrorismo, anche internazionale, il coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo e la proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo.

Il provvedimento interviene in primo luogo sulle disposizioni del *codice penale* relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire:

- con la reclusione da 5 a 8 anni i c.d. *foreign fighters*, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); l'entità della pena consente l'applicazione della custodia cautelare in carcere;

- con la reclusione da 5 a 8 anni chiunque organizzi, finanzia o propagandi *viaggi all'estero* finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo;

- con la reclusione da 5 a 10 anni colui che, dopo avere autonomamente acquisito le *istruzioni* relative alle tecniche sull'uso di armi da fuoco o di esplosivi nonché alla commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati in maniera univoca alla commissione di tali atti.

La riforma, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di *addestramento ad attività con finalità di terrorismo*, quando le condotte di chi addestra o istruisce siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici. Una ulteriore disposizione specifica che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore".

Sono poi introdotte misure per il *contrasto alle attività di proselitismo* attraverso Internet dei c.d. *foreign fighters*. Quando i reati di terrorismo, l'istigazione e l'apologia del terrorismo sono commessi tramite strumenti informatici e telematici, sono anzitutto previste aggravanti di pena. Analoghe aggravanti sono introdotte per il possesso e la fabbricazione di documenti falsi, delitti per i quali viene previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (anziché, come ora, facoltativo).

Viene modificata, poi, la disciplina delle norme di attuazione del codice processuale penale sulle *intercettazioni preventive*, anche in relazione ad indagini per delitti in materia di terrorismo commessi con l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, e con riguardo all'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico.

Si stabilisce poi che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *black-list*

dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sottocopertura.

Sono introdotti in capo agli *Internet providers* specifici *obblighi di oscuramento dei siti* e di rimozione dei contenuti illeciti connessi a reati di terrorismo pubblicati sulla rete.

Sulla *black list* e sui provvedimenti di oscuramento e rimozione adottati, sono introdotti obblighi di relazione in capo al Ministro dell'interno in apposita sezione della Relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Viene previsto infine che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di *riciclaggio* o di *finanziamento del terrorismo*.

Sono introdotte nel codice penale due *nuove contravvenzioni*:

- la detenzione abusiva di precursori di *esplosivi*, che sanziona con la pena congiunta di arresto (fino a 18 mesi) e ammenda (fino a 1.000 euro) chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi" dal regolamento UE 98/2013;

- la mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi precursori, con l'arresto fino a 12 mesi o l'ammenda fino a 371 euro.

Oltre a una sanzione amministrativa (da 1.000 a 5.000 euro) a carico degli operatori che, legittimamente trattando tali sostanze, omettono di segnalare operazioni sospette alle autorità, si impongono specifici obblighi di comunicazione a chi vende e fabbrica armi, munizioni e materiali esplosivi.

Viene poi modificato il decreto legislativo n. 8 del 2010 in modo da rafforzare l'identificazione e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

Modifiche al *Testo unico di pubblica sicurezza* (R.D. n. 773 del 1931) prevedono:

- obblighi di denuncia alle autorità di PS anche dei caricatori delle armi, lunghe e corte, aventi determinata capacità di colpi;

- l'esonerazione da tali obblighi di denuncia dei titolari di licenza del questore (di fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, di facoltà di raccolta per ragioni di commercio o di industria, o comunque di vendita).

È integrato il contenuto dell'art. 697 c.p., con l'equiparazione alla detenzione abusiva di armi della violazione degli obblighi di denuncia dei caricatori; l'illecito è quindi punito a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a 12 mesi o con l'ammenda fino a 371 euro.

È poi integrata la legge n. 157 del 1992 per introdurre, in deroga alla disciplina generale, particolari divieti nell'uso di determinate categorie di armi per attività venatoria.

Sono poi modificati l'*ordinamento penitenziario* (L. 354/1975) e l'art. 380 del codice di procedura penale.

Con la prima modifica si prevede che anche i promotori, organizzatori e finanziatori del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato nonché coloro che materialmente provvedono a tale trasporto ovvero compiono altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio nazionale possano godere dei benefici penitenziari solo se collaborano con la giustizia.

Con la modifica dell'art. 380 c.p.p., si prevede l'*arresto obbligatorio in flagranza* dei citati delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'intervento sul *Codice antimafia* (D.Lgs. 159/2011) è diretto a introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato per motivi di terrorismo. Tra le molteplici misure è previsto un nuovo delitto, relativo alla violazione del divieto di espatrio conseguente alla violazione della sorveglianza speciale (con obbligo o divieto di soggiorno) o conseguente al ritiro del passaporto o alla sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente (reclusione da 1 a 5 anni).

Nel *Testo unico immigrazione* (D.Lgs. 286/1998) viene prevista l'*espulsione amministrativa* da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

Infine, nelle disposizioni di attuazione del c.p.p., viene raddoppiato da 5 a 10 giorni il termine entro cui - ove siano necessarie traduzioni - deve essere depositato il verbale sintetico delle intercettazioni cd. preventive presso il PM che le ha autorizzate.

È poi introdotta una *deroga alla disciplina relativa alla conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico* contenuta nel Codice della privacy: per finalità di accertamento e repressione dei reati di terrorismo, infatti, a decorrere dalla conversione del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, il fornitore dovrà conservare i dati relativi al traffico telematico (esclusi i contenuti della comunicazione) ed i dati relativi al traffico telefonico. Analogamente, dovranno essere conservati, fino a tale data, anche i dati sulle chiamate senza risposta, trattati temporaneamente dai fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o di una rete pubblica di comunicazione.

Il provvedimento ha, inoltre, disposto la proroga del contingente militare impiegato in concorso e congiuntamente con le Forze di polizia in attività di controllo del territorio.

Il decreto legge n. 7 del 2015 ha, poi, esteso la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale.

Si introduce inoltre, in via transitoria, la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristiche di matrice internazionale.

È modificato il decreto legislativo n. 231 del 2007, per prevedere che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo debba essere informato delle segnalazioni dell'U.I.F. (l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia) relative ad operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Modifiche al Codice della privacy (D.Lgs. 196 del 2003) estendono l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni - prevalentemente a tutela dell'interessato - già previste dal Codice. Sono introdotte disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei *Servizi di informazione e sicurezza* interna ed esterna (AISI, AISE e DIS).

È anzitutto modificato l'art. 497 c.p.p. per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte "sotto copertura", possa fornire le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni.

È stabilita una ulteriore disciplina funzionale e processuale a favore del personale dei servizi, la cui efficacia cessa il 31 gennaio 2018.

Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. E' tra l'altro prevista, contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione, la comunicazione riservata dell'identità di copertura degli agenti dei servizi all'autorità giudiziaria che proceda nei loro confronti in caso di reati commessi nel corso delle operazioni d'istituto.

All'AISE (Agenzia informazione e sicurezza esterna) è affidato il compito di svolgere attività di informazione anche tramite ricerca elettronica verso l'estero, a protezione degli interessi economici, scientifici e industriali del Paese. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa mensilmente il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica su tali attività.

Il provvedimento interviene poi sul Coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, anche internazionale, prevedendo l'attribuzione al *Procuratore nazionale antimafia* anche delle *funzioni in materia di antiterrorismo* e disciplinandone gli adeguamenti organizzativi.

Sono modificati in particolare alcuni articoli del Codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte (il procuratore nazionale e due procuratori aggiunti) e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo. Nell'ambito della Procura generale della cassazione è quindi istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

La **legge n. 153 del 2016** ha altresì provveduto alla trasposizione di cinque diversi atti internazionali, volti alla prevenzione e al contrasto del terrorismo.

Il provvedimento ratifica e dà esecuzione ai seguenti atti:

- la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo*, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005 e il relativo *Protocollo addizionale*, fatto a Riga il 22 ottobre 2015; la Convenzione, in particolare, definisce come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo - quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento e rafforza la cooperazione in materia di prevenzione sia a livello interno sia a livello internazionale;
- la *Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare*, fatta a New York il 14 settembre 2005; si tratta dello strumento attraverso cui la comunità Internazionale intende darsi regole certe e mezzi adeguati al fine di perseguire i reati connessi ad atti di terrorismo nucleare, inserendosi nell'attività più generale di misure volte all'eliminazione del terrorismo internazionale;
- il *Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo*, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, che amplia l'elenco dei reati da "depoliticizzare", sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle Convenzioni e Protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo; il Protocollo introduce una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione medesima ed include una clausola che autorizza il rifiuto di estradizione in casi particolari;
- la *Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato*, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, che amplia e aggiorna la precedente Convenzione del 1990 (ratificata con legge n. 328 del 1993) considerando, in particolare, il finanziamento del terrorismo non solo attraverso il riciclaggio di denaro, ma anche attraverso attività lecite.

La legge, oltre ad autorizzare la ratifica dei citati atti internazionali, modifica in particolare il *codice penale* aggiungendo - per finalità di adeguamento del nostro ordinamento - nuove fattispecie illecite in materia di terrorismo tra i delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato.

I primi due delitti riguardano condotte di fiancheggiamento o sostegno del terrorismo internazionale:

- il nuovo art. 270-quinquies.1 del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni il *finanziamento di condotte con finalità di terrorismo*, ipotesi per la quale il personale dei servizi di informazione e sicurezza potrà essere autorizzato a porre in essere attività che configurano il nuovo reato di cui all'art. 270-quinquies.1 (viene così esteso quanto già consentito dalla legge, fino al 31 gennaio 2018, con riguardo a taluni reati relativi al terrorismo);
- il nuovo art. 270-quinquies.2 riguarda, invece, la *sottrazione di beni o denaro sequestrati*, delitto punito con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Un altro articolo introdotto nel codice penale (art. 270-septies) rende obbligatoria - in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice - la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto; ove ciò non sia possibile si procede con la confisca per equivalente.

Infine, tra i delitti contro la personalità interna dello Stato è inserito nel codice penale il reato di *atti di terrorismo nucleare* (art. 280-ter), punito con la reclusione non inferiore a 15 anni.

ARTICOLO 2 - Istituzione del Centro nazionale sulla radicalizzazione

L'articolo 2 istituisce un **Centro nazionale sulla radicalizzazione** (CRAD), presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno.

Esso è chiamato a promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista nonché a favorire la deradicalizzazione dei soggetti coinvolti.

La composizione ed il funzionamento del Centro sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno (da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), in modo da assicurare la presenza - senza compensi, rimborsi o altri emolumenti di sorta - di rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale, così come del Consiglio delle relazioni con l'Islam italiano (che fu istituito con decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015, con funzioni consultive, quali quella per l'elaborazione del "Patto nazionale per un Islam italiano espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e principi dell'ordinamento statale", sottoscritto il 1° febbraio 2017).

Il Centro nazionale sulla radicalizzazione elabora annualmente il **Piano strategico nazionale** di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione.

Il Piano definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare. Il Piano - secondo il comma 3 - assume uno spettro ampio di azione, volgendo alla promozione del dialogo interreligioso e interculturale, alla condivisione dei principi di laicità dello Stato e di libertà religiosa (così come di tutti i principi fondamentali della Costituzione italiana).

Il Piano persegue altresì "il contrasto di ogni forma di discriminazione etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone".

Il Piano è approvato dal **Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'interno, acquisiti i **pareri delle Commissioni parlamentari competenti** e del **Comitato parlamentare** istituito ai sensi dell'articolo 4 del progetto di legge (v. *infra*).

Il CRAD individua le risorse disponibili a legislazione vigente, nonché quella utilizzabili a valere sui fondi europei RAN (*Radicalisation Awareness Network*).

Nel 2011 la Commissione europea ha avviato la rete UE per la sensibilizzazione in materia di radicalizzazione, che raggruppa esperti e operatori di prima linea provenienti da tutte le regioni d'Europa (*Radicalisation Awareness Network* - RAN) (ripartita in otto gruppi di lavoro: Polizia e forze dell'ordine, vittime del terrorismo, Internet e media sociali, prevenzione; deradicalizzazione; istituti penitenziari e di libertà vigilata, sanità, dimensione interna ed esterna).

Per l'istituzione di un apposito **numero verde**, il comma 2 destina alcune nuove risorse (250.000 euro nel 2018; 500.00 euro annui dal 2019). *Si richiama l'esigenza di aggiornare le disposizioni riguardanti la decorrenza dell'onere e la copertura finanziaria.*

Il CRAD, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture–Uffici territoriali del governo (ai sensi di quanto previsto all'articolo 3).

ARTICOLO 3 - Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione

Con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale, sono al contempo istituiti i **Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione** (CCR), presso le Prefetture-UTG dei capoluoghi di regione.

Tali Centri sono tenuti a presentare al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano, con cadenza annuale.

Il Centro di coordinamento regionale sulla radicalizzazione è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti e associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, e delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Sono esclusi compensi, emolumenti, rimborsi.

La composizione e le modalità di funzionamento del Centro di coordinamento regionale sono disciplinate dal prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture-UTG della regione.

Al prefetto del capoluogo di regione compete altresì l'adozione di tutte le iniziative volte a coordinare le attività previste nell'ambito del piano di prevenzione con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica ("in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007", ossia la legge sul sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la nuova disciplina del segreto).

ARTICOLI 4 e 5 - Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista

È prevista l'istituzione - con legge dunque - di un **Comitato parlamentare** per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista (**articolo 4**).

Il Comitato parlamentare è composto da **cinque deputati e cinque senatori**, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei

componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto.

Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede come da ultimo illustrato (è proclamato eletto il più anziano di età).

Le spese di funzionamento del Comitato - da determinarsi "in modo congruo rispetto ai compiti assegnati", secondo la dicitura del disegno di legge - sono a metà sul bilancio di ciascuna delle due Camere.

Il Comitato svolge **un'attività di monitoraggio** dei fenomeni della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori (**articolo 5**).

Tale organismo svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, di componenti della magistratura e delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sui seguenti ambiti:

- sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università, anche attraverso l'audizione o l'esame di rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici su episodi avvenuti nei rispettivi istituti;
- sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione o l'esame dei rapporti redatti dai direttori sanitari su episodi avvenuti nei rispettivi istituti;
- sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti e l'esame di una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.

Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale – che deve essere redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati - contenente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione sul web di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista.

ARTICOLO 6 - Relazioni al Parlamento

Si prevede siano presentate al Parlamento, con **cadenza annuale**:

- una relazione, da parte dell'istituendo Comitato parlamentare, sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Il Comitato ha altresì facoltà di trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti;

- una relazione del Governo, entro il mese di febbraio e riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e di estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti. La disposizione prevede una trasmissione di tale relazione governativa sia alle Camere sia al Comitato parlamentare.

ARTICOLO 7 - Formazione specialistica

Prevede che i ministeri competenti e le amministrazioni locali, in coerenza con il Piano strategico nazionale elaborato dal CRAD, definiscano le modalità per il possibile svolgimento di **attività di formazione**, anche per la conoscenza delle lingue straniere, consistenti in particolare in programmi e corsi specialistici volti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

Le attività di formazione sono rivolte al *personale*: delle Forze di polizia e delle polizie municipali; delle Forze armate; dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale e dei garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale; dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università; degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari, del personale dei corpi di polizia locale.

È autorizzata la spesa per tali attività di formazione specialistica, di 1 milione di euro dal 2018, a favore del Ministero dell'interno. *Anche per tale disposizione si richiama l'esigenza di aggiornare le disposizioni riguardanti la copertura finanziaria.*

In relazione allo svolgimento di attività formative specialistiche sui temi della prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo, nel corso della Conferenza dei Capi delle Polizie Europee, svoltasi a L'Aia, il 23-24 settembre 2014, nella prospettiva di una maggiore integrazione delle strategie di contrasto al terrorismo internazionale, fu rimarcata l'importanza della prospettiva di dare vita ad una adeguata formazione linguistica delle forze di polizia europee orientata verso la lingua araba. Inoltre in sede UE (cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015) gli Stati membri sono stati invitati, in particolare, a prevedere risorse per un'adeguata

formazione di tutti i soggetti (personale carcerario, funzionari preposti alla messa in prova, magistratura, ecc.) che trattano gli estremisti violenti radicalizzati o coloro che sono a rischio di radicalizzazione.

ARTICOLO 8 - Interventi preventivi in ambito scolastico

Sono previsti interventi finalizzati a **prevenire episodi** di radicalizzazione nell'ambito scolastico.

In particolare - secondo quanto dispongono i commi 1, 2 e 3 - l'**Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura** elabora, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge - e conformandosi al piano strategico elaborato dal Centro nazionale sulla radicalizzazione ai sensi dell'art. 2 - **linee guida** sul dialogo interculturale e interreligioso, finalizzate a diffondere la cultura del pluralismo e a prevenire episodi di radicalizzazione in ambito scolastico.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

Le linee guida devono essere periodicamente aggiornate e, anche a tal fine, l'Osservatorio effettua, con cadenza annuale, un monitoraggio delle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche.

Relativamente alla formulazione del testo si ricorda che da ultimo l'Osservatorio è stato ricostituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del [4 dicembre 2019](#). Considerato che il comma 1 fa riferimento all'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 718 del 5 settembre 2014, *si evidenzia l'opportunità di aggiornare, nel testo, il riferimento normativo.*

Relativamente ai richiami, contenuti nel testo, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si ricorda che il Ministero dell'istruzione è attualmente distinto dal Ministero dell'università e della ricerca (secondo quanto disposto dal D.L. n. 1 del 2020). *Si evidenzia quindi l'opportunità di adeguare di conseguenza i richiami contenuti nel testo.*

L'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura ha compiti consultivi e propositivi. Promuove, in particolare, politiche scolastiche per l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la sperimentazione e l'innovazione metodologica didattica e disciplinare.

L'Osservatorio è presieduto dal rappresentante del Governo competente per materia ed è composto da rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni e degli enti di rilievo nazionale impegnati nel settore dell'integrazione degli alunni stranieri e dell'intercultura, da esperti del mondo accademico, culturale e sociale e da dirigenti scolastici. I suoi componenti rimangono in carica per tre anni.

Il comma 4 prevede che le **reti di scuole** possano stipulare - senza maggiori oneri di finanza pubblica - convenzioni con università, istituzioni, enti, associazioni o agenzie presenti sul territorio, per lo sviluppo di iniziative.

Le apposite linee guida devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015 ha previsto la costituzione di reti fra scuole del medesimo ambito territoriale, finalizzate, fra l'altro, alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi di rete.

In base al comma 71, lettera c), questi ultimi individuano, fra l'altro, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità.

Il comma 5 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 il **Piano nazionale di formazione dei docenti** preveda anche l'attività di formazione e di aggiornamento dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie "volta ad aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la dialettica interculturale". *Si valuti, in proposito, l'opportunità di aggiornare la decorrenza dell'anno scolastico.*

Il *Piano nazionale per la formazione dei docenti riferito al triennio 2016-2019*, elaborato sulla base dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, è stato adottato con decreto ministeriale n. 797 del 19 ottobre 2016. Esso peraltro riguarda, nei contenuti proposti, anche i dirigenti scolastici e il personale ATA (nel paragrafo 2.8 si rileva che non sia possibile separare la formazione per i docenti da quella per i dirigenti scolastici e per il resto del personale scolastico). Pertanto all'interno del capitolo 4 viene preso in considerazione il fabbisogno formativo complessivo delle scuole, considerando tutto il personale, e si fa presente che i Piani formativi promuoveranno anche modalità di formazione in grado di coinvolgere diverse figure nello stesso "spazio formativo", proprio per stimolare una collaborazione che migliori e rafforzi la scuola e la sua comunità.

Nell'ambito delle priorità previste dal Piano nel capitolo 4, la 4.7 riguarda "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale". Le linee strategiche relative a questa priorità sono così individuate: garantire in ogni scuola la presenza di un nucleo di insegnanti in grado di fronteggiare i processi di accoglienza, alfabetizzazione, mediazione culturale, a partire dalle aree a forte immigrazione; attrezzare la scuola a vivere gli scenari della globalizzazione, come apertura ai processi di interdipendenza, di pluralismo culturale, di scambio, ma anche di

valorizzazione dei segni distintivi della cultura europea (democrazia, pari opportunità, nuovo umanesimo, coesione sociale, diritti civili); rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti, per favorire programmi di plurilinguismo, di modernizzazione dell'insegnamento e il confronto con gli altri paesi; rafforzare le competenze glottodidattiche e per l'insegnamento di italiano come Lingua Seconda (L2); promuovere una corretta valutazione delle competenze degli alunni stranieri; promuovere un'interpretazione moderna e inclusiva della cittadinanza consapevole e delle competenze di cittadinanza, anche attraverso lo sviluppo dell'idea di cittadinanza globale.

Il comma 6, infine, prevede che con accordo tra lo Stato e le regioni, nell'ambito della Conferenza permanente, siano individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nel **sistema dell'istruzione e della formazione professionale**. Tale previsione discende dalla competenza legislativa esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

ARTICOLO 9 - Progetti di formazione universitaria e post-universitaria

Autorizza la spesa di 2,5 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per il 2019 (da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), destinata a finanziare progetti per la formazione universitaria e post-universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei Paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da *accordi di cooperazione* fra università italiane e università dei Paesi aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia abbia stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Anche per tale disposizione si richiama l'esigenza di aggiornare le disposizioni riguardanti la decorrenza dell'onere finanziario e la relativa copertura.

Di seguito si dà acconto di alcuni Paesi membri dell'*Organisation of Islamic Cooperation* (OIC) che hanno stipulato Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con l'Italia:

AZERBAIJAN - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnica firmato a Baku 01/06/2002 e ratificato con legge n. 131/2006;

GIORDANIA - Accordo di cooperazione tecnica, firmato ad Amman 16/06/1965 Notificato. In vigore dal 24/07/1965 - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato ad Amman 26/10/1975 Notificato. In vigore dal 16/03/1978;

ALBANIA - Accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato a Tirana 12/09/1994 e ratificato con legge n. 49/1998 - Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnica con allegato sulla proprietà intellettuale firmato a Tirana 18/12/1997 e ratificato con legge n. 204/1999;

INDONESIA - Accordo per la cooperazione culturale, scientifica, firmato a Jakarta 20/10/1997 e ratificato con legge 108/2000 - Accordo per la cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Jakarta 20/10/1997 e ratificato con legge n. 195 del 2000;

UZBEKISTAN - Accordo di collaborazione culturale e scientifica, firmato a Tashkent 03/05/1997 e ratificato con legge n. 56/1999;

IRAN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Teheran 17/09/1970, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 02/03/1972;

PAKISTAN - Accordo culturale, firmato a Islamabad 17/03/1975, notificato, in vigore dal 16/04/1976 - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Islamabad 20/08/1975, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 13/02/1976;

BANGLADESH - Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma 04/12/2000 e ratificato con legge n. 364/2003;

BENIN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Cotonou 10/03/1965, non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 20/01/1966;

TURCHIA - Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma 21/02/2001 ratificato con legge n. 29/2005;

TUNISIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Roma 29/05/1997 ratificato con legge n. 103/1999;

ALGERIA - Accordo culturale, scientifico e tecnologico, firmato a Algeri 03/06/2002 e ratificato con legge n. 11/2004;

ARABIA SAUDITA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica, firmato a Gedda 06/02/1973, notificato, in vigore 06/11/1974;

SENEGAL - Accordo culturale e scientifico, firmato a Roma 28/03/1973, notificato, in vigore dal 06/05/1974; accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica firmato a Roma il 17 febbraio 2015, ratificato con Legge n. [164/17](#);

SUDAN - Accordo di cooperazione scientifica e tecnica, firmato a Khartoum 22/07/1965 notificato, in vigore dal 10/04/1967;

SIRIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 11/09/2008 e ratificato con legge n. 38/2011;

SOMALIA - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 26/04/1961 e ratificato con legge n. 1895/1962;

IRAQ - Accordo di cooperazione culturale e scientifica, firmato a Roma 14/04/1967 notificato, in vigore dal 20/09/1967;
GABON - Dichiarazione congiunta sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, Libreville 28/06/1999, in vigore dal 28/06/1999;
PALESTINA - Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, firmato a Roma 07/06/2000 e ratificato con legge n. 169/2003;
QATAR - Accordo di cooperazione culturale, firmato a DOHA 14/01/2007 e ratificato con legge 86/2011;
KAZAKHSTAN - Accordo di cooperazione culturale e scientifica e tecnologica, firmato a Almaty 16/09/1997 e ratificato con legge n. 17/2000;
KUWAIT - Accordo di cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione, firmato a Kuwait 07/12/2005 e ratificato con legge n. 205/2011;
LIBANO - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Beirut 22/11/2000 e ratificato con legge n. 287/2005;
LIBIA - Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Tripoli 05/06/2003 e ratificato con legge n. 258/2005;
EGITTO - Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Il Cairo 09/06/1991 non sottoposto a ratifica parlamentare, in vigore dal 09/06/1991;
YEMEN - Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienze e tecnologia, firmato a Sana'a 03/03/1998 e ratificato con legge n. 94/2003;
EMIRATI ARABI UNITI - Accordo di cooperazione nell'ambito della cultura, arte e patrimonio fatto a Dubai il 20 novembre 2012, ratificato con legge n. 164/17.

Sono attualmente in corso di esame disegni di legge di ratifica con i seguenti paesi: Afghanistan (S. 1271 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di, fatto a Kabul il 19 aprile 2016 (In corso di esame in Commissione), Camerun (S.1386 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 (in corso di esame in Commissione), Gabon (S. 1221 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011(in corso di esame in Commissione) Kirghisa (A.C. 2331 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013 (Approvato dal Senato il 30 ottobre 2019, assegnato il 5 novembre 2019, non ancora iniziato l'esame) Mozambico (A.C. 2229 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007, approvato dal Senato il 30 ottobre 2019.

ARTICOLO 10 - Attività di comunicazione e informazione

Si prevede che al Piano strategico nazionale, di cui all'articolo 2, compete altresì la previsione di progetti per lo **sviluppo di campagne informative**, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.

Così come compete l'adesione ad analoghe campagne promosse dalle istituzioni internazionali.

La finalità è favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

Per la medesima finalità è previsto che *la RAI*, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizzi una specifica **piattaforma multimediale** per la messa in onda di prodotti informativi e formativi *in lingua italiana e araba*.

Le modalità operative sono da definirsi nel contratto di servizio, nel limite delle risorse disponibili.

Al contempo, il Piano strategico nazionale promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i media nazionali volte, in particolare, a "veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo interreligioso e interculturale, il principio dell'eguaglianza di genere e il contrasto delle discriminazioni di origine religiosa, tra cui l'islamofobia".

È fatto richiamo normativo al decreto-legge n. 122 del 1993, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (la cosiddetta "legge Mancino", che punisce gesti, azioni e slogan aventi per scopo l'incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, oltre all'utilizzo di simboli razzisti).

ARTICOLO 11 - Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati

L'articolo 11 demanda a un regolamento del Ministro della giustizia - da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge - l'adozione di un **Piano nazionale** per garantire ai soggetti (cittadini italiani o stranieri residenti in Italia) **detenuti o internati** coinvolti in fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, un **trattamento penitenziario** che tenda, oltre che alla loro rieducazione, anche alla loro deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale (di cui all'articolo 2).

Il Piano dovrà essere adottato con decreto del Ministro della giustizia, annuale, sentiti il Garante dei detenuti (introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013) ed il CRAD di cui all'articolo 2 (v. *supra*). È previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Dell'attuazione del Piano il Ministro della giustizia è tenuto a presentare relazione annuale alle Commissioni parlamentari competenti.

Con decreto del Ministro della giustizia debbono essere altresì individuati i criteri per consentire l'accesso e la frequenza degli istituti penitenziari a quanti siano in possesso di adeguate conoscenze e competenze in tema di culture e pratiche religiose nonché di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica.

È richiamato in merito l'articolo 17, comma 2, della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), che subordina l'accesso al carcere di coloro che hanno "concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti" all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto.

ARTICOLO 12 - Clausola di invarianza finanziaria

È posta una clausola di invarianza finanziaria, salvo che per le previsioni cui il progetto di legge destini espressi stanziamenti (come avviene all'articolo 2 per la istituzione di un numero verde, all'articolo 7 per la formazione specialistica del personale delle Forze di polizia, all'articolo 9 per i progetti di formazione universitaria e post-universitaria volti alla formazione di figure professionali specializzate).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene in via generale sulle materia "sicurezza dello Stato" e "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che rientrano negli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. d) e g) della Costituzione.

Compatibilità con la normativa dell'Unione europea

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

Misure dell'UE in materia di contrasto alla radicalizzazione

Il tema della **prevenzione** della **radicalizzazione**, sia **online** sia nelle **comunità** e sul **territorio**, è da anni tra le questioni prioritarie trattate nell'ambito dell'Unione della sicurezza, l'insieme delle politiche dell'Unione europea volte ad affrontare una serie di fenomeni criminali a dimensione transnazionale, tra i quali il **terrorismo**, la **criminalità organizzata** e il **cybercrime** e i relativi mezzi di sostegno, includendo altresì misure di rafforzamento della **difesa** e della **resilienza** contro tali minacce.

In particolare, la Commissione europea ha consolidato il proprio **duplice approccio** al problema della radicalizzazione **online** che consiste, da un lato, nella creazione di un **quadro giuridico** volto a consentire alle autorità la rimozione dei contenuti terroristici illeciti in rete, dall'altro, nel rafforzamento del **partenariato volontario** con le piattaforme **online**.

Sul primo versante, è tuttora in corso l'iter legislativo della proposta di **regolamento** relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici **online** [COM\(2018\)640](#). La proposta mira a introdurre un **termine vincolante di un'ora** per l'eliminazione dalla rete dei contenuti di stampo terroristico a seguito di un **ordine di rimozione** emesso dalle autorità nazionali competenti. Sono altresì previsti: un **quadro di cooperazione** rafforzata tra prestatori di servizi di *hosting*, Stati membri ed Europol, per facilitare l'esecuzione degli ordini di rimozione; **meccanismi di salvaguardia** (reclami e ricorsi giurisdizionali) per proteggere la **libertà di espressione** su Internet e per garantire che siano colpiti esclusivamente i contenuti terroristici; un **apparato sanzionatorio** per i prestatori di servizi nel caso di mancato rispetto (o ancora, di omissione sistematica) degli ordini di rimozione.

Sulla proposta, il 6 dicembre 2018, si è espresso il Consiglio dell'UE con l'adozione di un **approccio generale**, mentre il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato la propria posizione in [prima lettura](#).

Le posizioni delle due Istituzioni legislative ancora **non convergono** verso un testo condiviso, occorrendo negoziati volti a un accordo di compromesso; la prima lettura del Parlamento europeo diverge in alcune parti sia dalla proposta iniziale della Commissione europea sia dall'approccio generale del Consiglio.

In particolare, il testo approvato dal Parlamento europeo tende, tra l'altro, ad enfatizzare l'elemento della **salvaguardia** della libertà di **espressione** e di **informazione** in una società aperta e democratica, e, nello stesso solco, ad escludere dall'ambito della proposta **contenuti divulgati** a fini **educativi**, **artistici**, **giornalistici** o di **ricerca** o per scopi di sensibilizzazione contro l'attività terroristica, o ancora espressioni di opinioni polemiche o controverse nel corso del dibattito pubblico.

Il Parlamento europeo, inoltre, intende **restringere il diritto di emettere** l'ordine di rimozione al solo Stato del **principale stabilimento** dell'*hosting service provider*, lasciando agli altri Stati membri poteri **più limitati**. Il Parlamento europeo, sostanzialmente, non condivide l'impostazione adottata nell'approccio generale del Consiglio, laddove si prevede che **ogni Stato membro** è competente ai fini degli articoli 4 e 5 (potere di emettere l'ordine di rimozione e potere di segnalazione), **indipendentemente** da dove il **fornitore di servizi di hosting** ha la sua **sede principale** o ha designato un **rappresentante legale**.

La proposta legislativa è ritenuta dalla Commissione europea complementare al **partenariato volontario** con le imprese del settore di Internet e altri portatori di interessi nell'ambito del **Forum dell'UE su Internet**.

Il **Forum dell'UE** su internet riunisce rappresentanti dell'industria, degli Stati membri, delle autorità di pubblica sicurezza e partner della società civile per la gestione delle sfide poste dalla propaganda terroristica ed estremistica online attraverso una cooperazione volontaria rafforzata. Gli sforzi del Forum sono concentrati su due ambiti: **limitare l'accessibilità on line** del materiale terroristico; conferire ai partner della società civile gli strumenti per **confutare la propaganda** dell'estremismo violento e **offrire alternative positive**.

Si ricorda, infine, il ruolo dell'**unità IRU (Internet Referral Unit)**, istituita nel 2015 in seno ad **Europol** con il compito di segnalare ai fornitori di servizi *on-line* interessati i contenuti volti alla propaganda terroristica o all'estremismo violento su Internet (ad esempio video, immagini di uccisioni e decapitazioni, istruzioni per realizzare bombe, appelli alla violenza religiosa o razziale).

Da ultimo, la Commissione europea continua a sostenere gli sforzi a livello nazionale e locale per la prevenzione e la lotta contro la radicalizzazione sul **campo** (ad esempio, in contesti fisici considerati a rischio come le **carceri**, o nei confronti di categorie sensibili quali i **minori** provenienti da aree di **conflitto**).

Viene in considerazione il ruolo della **RAN- Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione**, che mette in contatto professionisti di tutti gli Stati membri per sviluppare capacità e pratiche per affrontare l'estremismo violento, nonché il **Gruppo di esperti di alto livello** in materia di radicalizzazione, istituito dalla Commissione europea nel luglio del 2017 con l'incarico di definire **raccomandazioni** in materia di contrasto e prevenzione del fenomeno con particolare riguardo al coordinamento e alla cooperazione tra tutti i portatori di interesse.